

**Accordo sul Valore di Produttività Aziendale (VPA)
relativo agli esercizi 2026, 2027 e 2028.**

Tra

CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA (di seguito anche "Cassa Centrale"), nella qualità di CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA;

E

La Delegazione Sindacale di Gruppo, costituita ai sensi dell'art. 11 bis CCNL, così composta per le seguenti OO. SS.:

FABI

FIRST CISL

FISAC CGIL

UGL Credito

UIL C.A.

Premesso che

- Le Parti, hanno raggiunto piena intesa in merito alla definizione del Valore di Produttività Aziendale (VPA), quale strumento volto a valorizzare la produttività conseguita dal Gruppo e il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori al loro raggiungimento.
- Per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, le Parti intendono introdurre un meccanismo di riduzione del Valore di Produttività Aziendale al fine di compartecipare all'avvio delle misure di welfare introdotte dall'allegato D del Contratto Integrativo di Gruppo.

Tutto ciò premesso

le Parti condividono quanto segue.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Visto il positivo esito della fase di sperimentazione, le Parti confermano il sistema di calcolo del Valore di Produttività Aziendale definito nel triennio 2023/25. Pertanto, il VPA sarà disciplinato secondo i criteri, i parametri e le modalità di calcolo definiti nell'accordo sottoscritto in data odierna che sostituirà integralmente l'allegato C del Contratto integrativo di Gruppo, testo coordinato del 25 marzo 2024.

Art. 2 – Meccanismo di riduzione del VPA (esercizi 2026/2027/2028)

Con riferimento agli esercizi 2026, 2027 e 2028 (VPA erogato negli anni 2027, 2028 e 2029) le Parti convengono che, in sede di verifica annuale ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo sul VPA (Allegato C al CIG), verrà applicata una riduzione percentuale al valore complessivo del VPA del Gruppo, fissata nella misura base del 3,78% per un valore complessivo pari a 65 milioni di euro, mentre, per valori inferiori, la percentuale è incrementata in misura pari a 0,09% per ogni milione di euro di riduzione rispetto al valore di 65 milioni di euro, con un minimo di 2.400.000€ per montanti inferiori a 40 milioni di euro e un massimo di 2.500.00€ per montanti superiori a 65 milioni di euro. Pertanto, la formula è la seguente:

$3,78\% + 0,09\% \times [65 - (\text{Valore complessivo VPA} / 1.000.000)]$.

Le simulazioni di calcolo cui fare riferimento sono esplicitate nella tabella allegata (allegato 1) al presente accordo.

L'aliquota sopra definita ridurrà proporzionalmente il premio di ogni BCC/CRA/RAIKA e Azienda del Gruppo così come definito applicando il sistema di calcolo di cui all'allegato C. Il nuovo premio così definito sarà distribuito agli aventi diritto secondo le regole già definite nell'allegato C del CIG.

Le Parti condividono che il suddetto meccanismo rappresenta elemento essenziale dell'equilibrio economico complessivo dell'intesa sulle misure di welfare.

Art. 3 – Monitoraggio e verifica finale

Le Parti si incontreranno annualmente in sede di verifica annuale ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo sul VPA per monitorare l'applicazione del presente accordo.

Al termine del triennio, le Parti procederanno a una valutazione congiunta degli effetti derivanti dall'applicazione della presente disciplina, anche al fine di verificare l'eventuale revisione totale o parziale della misura di welfare, prevista dall'art. 7 del Contratto Integrativo di Gruppo.

Allegato 1: TABELLA di simulazione del meccanismo di riduzione del VPA

Letto, accettato e sottoscritto.

Trento, 5 maggio 2026

Cassa Centrale Banca
Credito Cooperativo Italiano S.p.A

La Delegazione sindacale di Gruppo:

F.A.B.I. _____

F.I.R.S.T. CISL _____

F.I.S.A.C./CGIL _____

UILCA _____

UGL CREDITO _____